

Determina N. 360 del 08/07/2026

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

**Premesso che:**

- l'Università degli studi di Sassari - con e-mail del 5 giugno u.s., prot. ASST n. 42267, ha chiesto a questa ASST la disponibilità ad accogliere il dott. Davide Bina, medico iscritto alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Cardiologia 1 inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università degli studi di Milano-Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da sottoscrivere per disciplinare detto periodo formativo;

**Richiamati:**

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso

un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;

- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

**Preso atto** che il direttore della SC Cardiologia 1 ha confermato la volontà di garantire al dott. Davide Bina la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

**Accertato** di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Sassari per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione dello specializzando in malattie dell’apparato cardiovascolare;

#### DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Sassari la convenzione per lo svolgimento da parte del dott. Davide Bina di attività formativa professionalizzante presso la SC Cardiologia 1, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI  
dr.ssa Eleonora Zucchinali

Il responsabile del procedimento:

dr.ssa Eleonora Zucchinali

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE DEL DOTT. DAVIDE BINA PRESSO LA STRUTTURA EXTRA-RETE FORMATIVA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI**

**TRA**

l'Università degli Studi di Sassari, con sede legale in Sassari, P.zza Università n. 21, P.IVA 00196350904, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Gavino Mariotti, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;

**E**

l'ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità 1, C.F. e P.IVA 04114370168, d'ora in poi denominata "ASST", nella persona del Direttore generale, dott. Francesco Locati, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS 1

di seguito nominate singolarmente anche la "Parte" o collettivamente le "Parti"

**VISTO**

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
- l'art. 37 e 38 del D. Lgs n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica;
- il DM 1° agosto 2005 concernente il "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il DM 29 marzo 2006, n. 115 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "Standard generali e specifici per l'accreditamento delle strutture della rete formativa";
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria;
- il DM 13 giugno 2017, n. 402 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l'accreditamento delle strutture della rete formativa";
- il D.Lgs. 101/2020 (come modificato dal D.Lgs. 203/2022), con specifico riguardo agli



articoli 112, 113 e 115;

**RICHIAMATO** il D.R. Rep. 643 Prot. 25671 del 27 febbraio 2020 Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Medica;

**CONSIDERATO** che la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università degli Studi di Sassari ha interesse ad avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, per consentire il perfezionamento della formazione del medico in formazione specialistica, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, attraverso la stipula di una convenzione con l'ASST;

**CONSIDERATO** che l'ASST è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale e ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione sopra indicata;

**CONSIDERATO** che la SC Cardiologia 1 facente parte della rete formativa di altro Ateneo, attesta ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 402/2017 di non aver saturato il proprio potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2**

L'ASST mette a disposizione dell'Università, le proprie strutture, attrezzature e il personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare. Nello specifico, l'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (di seguito "*medico in formazione specialistica*") il Dott. Davide Bina, nato a [REDACTED], residente a [REDACTED] in [REDACTED] C.F. [REDACTED].

La convenzione potrà essere prorogata tramite scambio di lettera tra le Parti da trasmettere tramite PEC.

### **Art. 3**

Il medico in formazione specialistica utilizza le strutture di cui al precedente art. 2 ai fini del completamento della formazione specialistica del medico in formazione specialistica.

### **Art. 4**

L'accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 2 è autorizzato, come da verbale



allegato, dal Consiglio della Scuola, in accordo con il direttore della SC Cardiologia 1 dell'ASST. Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare al direttore della SC Cardiologia 1 il periodo di formazione specialistica della Dott. Davide Bina.

#### **Art. 5**

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, sono preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dal direttore della SC Cardiologia 1 dell'ASST come da progetto formativo.

Le attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dal tutor designato dall'ASST e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

#### **Art. 6**

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione specialistica, come previsto da contratto, il direttore della SC Cardiologia 1 dell'ASST dovrà inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università, l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Il tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

#### **Art. 7**

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art.8**

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ASST.

L'ASST garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla



normativa vigente, come di seguito riassunti, rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

L'ASST si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del d.lgs. n. 81/2008 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) all'organizzazione del Servizio prevenzione e protezione (SPP) aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del d.lgs. n. 81/2008 (con particolare riferimento al comma 6 dell'art. 41 dello stesso d.lgs.);
- della formazione specifica in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

L'Università si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

Qualora i medici in formazione specialistica dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza alle disposizioni applicabili di cui agli artt. 112, 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà i nominativi dei medici in formazione specialistica comprensivi delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST i giudizi di idoneità previsti agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica dei medici in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'esperto di radioprotezione dell'Università e approvati dall'esperto di radioprotezione dell'ASST. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sui libretti individuali di radioprotezione.

Per lo svolgimento delle attività presso l'ASST, le figure della prevenzione e protezione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 sono individuate nell'organizzazione aziendale dell'ASST, ferma restando la ripartizione degli obblighi prevista dalla presente convenzione.

## **Art. 9**

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del



medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutori, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

### **Art. 10**

Le Parti si impegnano all'osservanza della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO) e dei Codici etici e/o di comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati, sono disponibili sui siti internet delle Parti.

Le Parti sono tenute a osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

### **Art. 11**

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti. L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria



applicabile in materia.

#### **Art. 12**

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e resterà in vigore fino al 30/06/2027

Le Parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante PEC.

Eventuali proroghe dovranno essere concordate dalle parti.

#### **Art. 13**

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia che dovesse insorgere in ordine di interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione o comunque connessa alla stessa.

Nel caso in cui la controversia non possa essere composta in via amichevole, il Foro competente sarà individuato secondo le norme vigenti.

#### **Art. 14**

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo virtuale secondo l'autorizzazione n. 27355 del 31/05/2007 dell'Agenzia delle entrate di Sassari a cura e a spese dell'Università. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

per l'ASST: **ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it**

Per l'Università: **fac.medicina.chirurgia@pec.uniss.it**

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Università  
Il Magnifico Rettore  
prof. Gavino Mariotti

ASST Papa Giovanni XXIII  
Il Direttore generale  
dott. Francesco Locati

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 361/26)**

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 07/07/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---